

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

RGN 1257/2015 - SEZIONE IV

Per la docente **Masone Claudia** nata a Napoli il 13/03/1967 ed ivi residente alla via Giulio Palermo n. 45, C.F. MSN CLD 67C53F839W, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso la segreteria del TAR adito. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l'annullamento:

a) del verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, versato in atti nel presente giudizio in data 18/03/2015, non conosciuto prima dalla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania, nella parte in cui, in merito ai diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale, stabilisce che "considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di Crediti Universitari Formativi variabili, ai fini dell'attribuzione

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in Napoli clb
Segreteria TAR

delegandoVi a sottoscrivere per me i presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il sottoscritto/i dichiara/no altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Claudia Masone

TAR e
Pasquale Marotta

del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con esame finale”;

b) del verbale n. 2 del 30 settembre 2014 della Commissione n. 2 esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi - DDG 13/7/2011, relativo alla valutazione dei titoli dei candidati assegnati con sorteggio e secondo le direttive, approvate all'unanimità nella seduta del 16 settembre 2014, riportate nel registro dei verbali, contrassegnato dal n. 2, della Commissione Base, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali ai fini della graduatoria generale di merito;

c) della scheda relativa alla ricorrente concernente i titoli valutati dalla Commissione n. 2, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali ai fini della graduatoria generale di merito;

d) se e per quanto occorra:

1) decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone la rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito;

2) dell'allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 163 con punti 75.10;

3) la nota prot. n. AOODRCA.2395 del 5 marzo 2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, indirizzata all'Avvocatura Distrettuale, versata in giudizio in data 18/03/2015 per il tramite della stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, scegliendo la Regione Campania.

I posti messi a concorso per la Regione Campania sono in numero pari a 224, come da allegato al bando di concorso.

L'art. 9 del bando, rubricato "Procedura concorsuale", stabilisce che alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso di articola in: 1. Due prove scritte e una prova orale; 2. Valutazione dei titoli; 3. Periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.

Con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Regione Campania, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

In data 12/10/2011, si svolgeva la prova preselettiva prevista dal bando di concorso, alla quale è stata ammessa l'odierna ricorrente.

In data 20/10/2011, veniva pubblicato dal MIUR l'elenco relativo alla **Regione Campania**, recante i nominativi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, erano stati ammessi alle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

Ebbene, la ricorrente risultava inserita nel predetto elenco e, pertanto, veniva ammessa a sostenere le prove scritte del concorso.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, la ricorrente presentava la dichiarazione dei titoli culturali, di servizio e professionali, in modalità web.

In particolare, relativamente ai titoli culturali ella dichiarava i seguenti titoli:

- **Titolo di ammissione - Laurea in Scienze Biologiche**, conseguita in data 22/07/1993 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", **con voto 110 e lode/110**;
- **Altra Laurea: Laurea in Scienze Naturali**, conseguita in data 15/07/1996, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", **con voto 110 e lode/110**;
- **Borsa di studio annuale rinnovata per un altro anno a seguito di selezione pubblica sul BURC n. 57 del 28/11/1994, fruita dal 3/4/96 al 13/4/98**;
- **n. 5 tra Corsi di perfezionamento e specializzazione e, segnatamente:** 1) **Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti"** a.a. 1996/97, svolto presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 2) **Corso annuale di Perfezionamento in "Sintesi Chimica"** a.a. 1997/98, svolto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 3) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A059 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 79/80; 4) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A060 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 76/80; 5) **Specializzazione all'insegnamento delle "attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap"** (SICSI, a.a. 2002/2003) con la votazione media di 30/30, conseguita il 15/05/2003 presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa";
- **n. 3 Corsi di formazione:** 1) **ECDL Core**, conseguito presso il Test Center ANR 01 IPSIA "G. Marconi" il 23/06/2004 (Intesa MIUR-AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico); 2) **Corso di Formazione per Preposto**, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Centro

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale in Collaborazione con l'Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, corso 24 ore dal 18/04/2011 al 05/05/2011, svolto presso l'ITI "Medi" di san Giorgio a Cremano (NA); 3) **Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST** (Laboratorio di Educazione Scientifica e Tecnologica finanziato dal MIUR con provvedimento n. 37 del 21/01/2003, legge 6/2002), realizzato da Fare Scienza - Associazione per l'Educazione e la Formazione Scientifica e Tecnologica in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e svoltosi a Napoli dal 17/09/2003 al 7/11/2003 per 44 ore complessive.

In data 14 e 15 dicembre 2011, si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda prova scritta del concorso.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi, costituita con DDG AOODRCA/R.U n. 13599 del 6 ottobre 2011, veniva integrata con altri componenti, formando, così, una Commissione base e tre sottocommissioni.

In data 20/01/2012, con verbale n. 12, la Commissione Giudicatrice, costituita Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, ed integrata con la nomina di altri componenti, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, elaborava i criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale, con relativa griglia di valutazione.

In seguito, la commissione procedeva alla correzione degli elaborati.

Successivamente, in data 30 ottobre 2012, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, ove la ricorrente risultava utilmente inserita.

A seguito di ciò, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del bando di concorso, la ricorrente, in data 12/11/2012, presentava una dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegando le copie dei titoli dichiarati.

In data 07 gennaio 2013, iniziavano gli orali dei candidati ammessi con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012.

Successivamente, gli orali venivano sospesi in ottemperanza di alcune ordinanze del TAR Campania - Napoli, che hanno accolto le domande cautelari proposte da alcuni docenti non ammessi alla prova orale del concorso in esame.

Successivamente, in data 3 ottobre 2013, riprendevano le prove orali.

In data 9/11/2013, la ricorrente sosteneva, con esito positivo, la prova orale.

Con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, disponeva l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

La ricorrente, nel prendere visione della graduatoria generale di merito riscontrava la mancata attribuzione di ulteriori **punti 1,20** per titoli culturali.

Nel dettaglio le venivano attribuiti i seguenti punteggi:

punti 42 per la prova scritta;

punti 28,00 per la prova orale;

punti 5,10 per titoli culturali;

punti 0,00 per titoli di servizio e professionali;

punteggio totale 75,10.

Occorre rilevare che la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1.20, **per complessivi punti 6,30.**

A seguito della pubblicazione della citata graduatoria generale di merito, la ricorrente, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 28/12/2014, presentava formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, il suddetto reclamo non sortiva alcun effetto.

A seguito di ciò, ella presentava ricorso dinanzi all'Intestato Tribunale avverso i seguenti provvedimenti: *"a) del decreto, prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito; b) dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 163 con punti 75.10; c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale".*

Il ricorso veniva assegnato alla sezione Quarta e contraddistinto dal numero di R.G. 1257/2015.

In data 18/03/2015, l'Amm.ne, nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti il verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, non conosciuto prima dalla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania.

Nel predetto verbale, per quanto qui rileva, si afferma che in merito ai diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale, "considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di Crediti Universitari Formativi

variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con esame finale".

Inoltre, successivamente, con decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, ha rettificato, limitatamente alla posizione di alcuni candidati, la graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, senza riconoscere l'ulteriore punteggio rivendicato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.

Pertanto, l'impugnativa di tale ultimo decreto e dell'allegata graduatoria è spiegata per mero scrupolo difensivo.

Infine, occorre aggiungere che la ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti.

A seguito di ciò, l'Ufficio Scolastico resistente, ha consentito l'accesso agli atti a decorrere dal 24 aprile 2015.

Con l'accesso agli atti, la docente Masone ha ottenuto copia della propria dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata in data 28/12/2012, sulla quale sono stati evidenziati i titoli che sono stati valutati dalla Commissione giudicatrice.

Inoltre, ella ha ricevuto anche il dettaglio dei titoli con il verbale n. 2 del 30 settembre 2014, di valutazione dei titoli dei candidati assegnati alla Commissione n. 2.

Ebbene, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, sulla quale sono stati evidenziati i titoli che sono stati valutati dalla Commissione giudicatrice, si evince che non sono stati valutati i seguenti titoli:

- n. 5 tra Corsi di perfezionamento e specializzazione e, segnatamente: 1) Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti" a.a. 1996/97, svolto presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 2) Corso annuale di Perfezionamento in "Sintesi Chimica" a.a. 1997/98, svolto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 3) Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a.

2000/2001 e 2001/2002), con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A059 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 79/80; 4) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A060 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 76/80; 5) **Specializzazione all'insegnamento delle "attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap"** (SICSI, a.a. 2002/2003) con la votazione media di 30/30, conseguita il 15/05/2003 presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa";

- n. 2 Corsi di formazione: 1) **Corso di Formazione per Preposto**, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale in Collaborazione con l'Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, corso 24 ore dal 18/04/2011 al 05/05/2011, svolto presso l'ITI "Medi" di san Giorgio a Cremano (NA); 2) **Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST** (Laboratorio di Educazione Scientifica e Tecnologica finanziato dal MIUR con provvedimento n. 37 del 21/01/2003, legge 6/2002), realizzato da Fare Scienza – Associazione per l'Educazione e la Formazione Scientifica e Tecnologica in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e svoltosi a Napoli dal 17/09/2003 al 7/11/2003 per 44 ore complessive.

In particolare, in merito ai corsi di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti" e "Sintesi Chimica", sembrerebbe che la Commissione non li abbia ritenuti valutabili in quanto mancherebbe nelle attestazioni l'indicazione del numero di ore e di CFU.

Da qui la necessità del presente ricorso.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocata al posto n. 164, con punti 75,10.

Con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, ella si collocherebbe al posto n. 108, con punti 76,30.

Si consideri, inoltre, che il TAR adito, con ordinanza n. 619/2015, ha accolto la domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso introduttivo adducendo la seguente motivazione: "Rilevato che le ragioni rappresentate da parte ricorrente appaiono prima facie fondate con riferimento alla mancata o insufficiente attribuzione di punteggio per i titoli richiesti; il riferimento è in particolare alla seconda laurea vantata e ai Master, corsi di formazione e perfezionamento di cui al ricorso; Ritenuto che le eccezioni difensive spiegate dal MIUR con la costituzione in giudizio non paiono influire sulla fondatezza dei motivi proposti, atteso che si tratta di censure non basate su un esame specifico dei titoli e considerato che eventuali possibili carenze dei medesimi avrebbero potuto essere colmate mediante eventuale fissazione di un termine per integrazione documentale".

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione dell'accesso agli atti, ha constatato che la Commissione esaminatrice non ha valutato i seguenti titoli:

- n. 5 tra Corsi di perfezionamento e specializzazione e, segnatamente: 1) Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti" a.a. 1996/97, svolto presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 2) Corso annuale di Perfezionamento in "Sintesi Chimica" a.a. 1997/98, svolto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 3) Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a.

2000/2001 e 2001/2002), con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A059 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 79/80; 4) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A060 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 76/80; 5) **Specializzazione all'insegnamento delle "attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap"** (SICSI, a.a. 2002/2003) con la votazione media di 30/30, conseguita il 15/05/2003 presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa".

In particolare, così come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione visionata dalla Commissione giudicatrice n. 2, i corsi di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti" e "Sintesi Chimica", non sarebbero stati valutati in quanto mancherebbe nelle attestazioni l'indicazione del numero di ore e di CFU.

Pertanto, con il verbale n. 7 del 21/10/2014, la Commissione Giudicatrice, a seguito delle numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentate al Direttore generale dell'Ufficio scolastico nei termini e nei modi e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, ha ritenuto di adottare dei criteri nella valutazione dei titoli culturali presentati.

Segnatamente, per quanto qui rileva, nel predetto verbale si afferma che in merito ai diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale, *"considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di Crediti Universitari Formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata*

annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con esame finale".

Ebbene, in merito ai titoli contemplati dalla lettera f) del punto 2 della Tabella di valutazione titoli, questa difesa, pur essendo consapevole del fatto che la stessa tabella prevede la valutabilità di un solo titolo, ritiene opportuno esaminare nel dettaglio tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente, dimostrando come gli stessi siano tutti suscettibili di valutazione.

a) In primis, giova richiamare quanto disposto dalla tabella di valutazione titoli.

La suddetta tabella, alla lettera f) del punto 2, stabilisce che *"altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo. punti 1,00"*.

Ciò posto, relativamente al Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti", occorre rilevare che tale corso è stato seguito nell'a.a. 1996/97 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Il colloquio finale si è svolto in data 28/10/97, con attestato rilasciato in data 30/10/1997.

In merito alla circostanza che il suddetto attestato non riporta l'indicazione del numero di ore e dei CFU, occorre rilevare che il citato titolo è stato conseguito prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU).

Invero, solo con il D.M. 509/99 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei - sono stati introdotti i crediti formativi universitari.

Pertanto, la valutazione del Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti", operata dalla Commissione giudicatrice, è illegittima in quanto non tiene conto della rappresentata circostanza.

Così come è illegittimo il verbale n. 7 del 21/10/2014, in questa sede gravato, atteso che il criterio adottato dalla commissione in merito ai corsi di perfezionamento risulta illegittimo in quanto non tiene conto del fatto che i

titoli conseguiti prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU), ovviamente, non recano l'indicazione dei CFU.

Ciò che la Commissione avrebbe dovuto considerare è la circostanza che il corso suddetto era di durata annuale e, quindi, lo stesso va equiparato ad un corso di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU, conseguito dopo il D.M. 509/99.

Invero, l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ha previsto, al comma 1, che a ciascun credito formativo universitario corrispondano 25 ore di "impegno complessivo" per studente e, al comma 2, che "la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Ragion per cui, essendo il corso di perfezionamento seguito dalla ricorrente di durata annuale, corrisponde ad un corso di 60 CFU.

Pertanto, se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", il corso seguito dalla ricorrente è pari a 1500 ore. Infatti, 25 ore x 60 (CFU previsti per il corso annuale) = 1500 ore.

Si rammenta, inoltre, che il corso suddetto prevedeva la frequenza alle attività didattiche e il superamento del colloquio finale (cfr. certificato dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" del 30/10/1997).

Ma non solo!!

L'illegittimità della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice del Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti", è resa ancor più evidente se si considera che la stessa Commissione, nel verbale n. 7 del 21/10/2014, in merito ai Master afferma che *"il Master, di I e II livello, è un grado/titolo accademico di 2° ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o di II livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro*

complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando".

Ebbene, appare assolutamente illogico, oltre che contraddittorio, ritenere che un corso di studio di durata annuale corrisponda implicitamente a 1500 ore e 60 CFU e non adottare un analogo criterio per i corsi di perfezionamento di durata annuale che non recano la dicitura del numero di ore e i crediti formativi universitari.

Senza contare che, nel caso di specie, si tratta di un con corso di perfezionamento conseguito prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari.

A ciò si aggiunga che il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/2015, sottoscritto nell'anno 2014 il giorno 26 del mese di febbraio, nell'allegato D, alla lettera E), riconosce la valutabilità dei corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti dalle università statali ovvero dal D.P.R. n. 162/82, al pari dei corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Pertanto, sebbene attinente alla mobilità del personale scolastico, si tratta di un'equiparazione espressamente riconosciuta dal MIUR resistente e, quindi, apparirebbe oltremodo illogico negare tale equiparazione nella procedura concorsuale per cui è causa.

Diversamente opinando si configurerebbe una evidente contraddittorietà tra più atti della P.A., censurabile per eccesso di potere.

Da quanto detto, appare evidente che il Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti" dichiarato dalla ricorrente va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

b) Le considerazioni espresse nel precedente punto a) valgono anche in riferimento all'ulteriore corso annuale di perfezionamento dichiarato dalla ricorrente ai fini del concorso de quo.

Segnatamente, il corso di perfezionamento in "Sintesi Chimica", è stato svolto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nell'a.a. 1997/98.

Anche tale corso era durata annuale e con esame finale.

Pertanto, anche tale corso è pari a 1500 ore e 60 CFU, così come poc'anzi dimostrato per il corso di "Igiene e Tecnologie degli Alimenti".

Si precisa che il corso di perfezionamento in "Sintesi Chimica" è stato istituito con Decreto Rettorale n. 3102 del 9.7.1997.

Ebbene, anche per i corsi di perfezionamento istituiti dalle Università il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2014/2015, riconosce la perfetta equiparazione con i corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Invero, nell'allegato D, lettera E), si legge: "per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente Punti 1".

Pertanto, anche il corso di perfezionamento in "Sintesi Chimica" va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

c) Inoltre, la ricorrente nella dichiarazione dei titoli ha indicato anche la Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002), conseguita presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A059 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 79/80.

In merito a tale titolo, l'Amm.ne resistente, così come chiarito nella nota prot. n. AOODRCA.2395 del 5 marzo 2015 dell'USR Campania indirizzata all'Avvocatura Distrettuale, versata in giudizio in data 18/03/2015 per il tramite della stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato, sostiene che "per quanto concerne la scuola di specializzazione biennale per l'insegnamento

(c.d. SICSI) la valutazione della stessa non appare prevista nella tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso".

Ebbene, tale asserzione non appare degna di pregio!!

Invero, la Specializzazione all'insegnamento sulla classe di concorso A059, conseguita dalla prof.ssa Masone in data 28/05/2002, corrisponde ai diplomi di specializzazione contemplati dalla tabella di valutazione titoli, atteso che la stessa legge istitutiva delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario riconosce al titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione il valore di diploma di specializzazione.

Segnatamente, l'art. 4, della legge 341/90, stabilisce che "1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".

Pertanto, il titolo conseguito al termine del corso di studi, di durata non inferiore a due anni, presso le SSIS, è il diploma di Specializzazione di cui all'art. 4 della legge 341/90.

Peraltro, ciò risulta maggiormente chiaro dalla lettura del Decreto del 26 maggio 1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Invero, tale ultimo decreto, all'art. 4 "Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario", stabilisce che "1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

- a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;
- b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
- c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. **Il diploma di specializzazione conseguito** costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie....".

Da ciò ne consegue che alcun dubbio sussiste sul natura del titolo rilasciato dalle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario.

Infine, apparirebbe inconsistente l'eventuale considerazione che le SSIS erano preordinate al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento.

Infatti, se è vero che le Scuole di Specializzazione rilasciavano dei diploma di specializzazione aventi valore abilitante all'insegnamento, è pur vero che la legge istitutiva delle SSIS (legge 341/90), all'art. 4 stabilisce che **"1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati"**.

Tale valenza è stata confermata anche dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ove si afferma che **"6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività**

professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea".

Pertanto, il diploma di specializzazione è finalizzato a formare degli specialisti in settori professionali determinati.

Quindi, si tratta di un titolo suscettibile di autonoma valutazione, a prescindere dal valore abilitante all'insegnamento.

Pertanto, ciò è maggiormente vero se si considera che, nel caso di specie, il conseguimento del suddetto titolo non era affatto preordinato all'assunzione nei ruoli del personale docente della scuola.

Infatti, la ricorrente, quando ha conseguito il citato diploma era già di ruolo nella scuola secondaria di I grado, quale vincitrice di concorso a cattedra.

Precisamente, l'odierna ricorrente è stata assunta con contratto a tempo interinato alle dipendenze del Ministero resistente in data 1/09/2001, sulla classe di concorso A059, a seguito di superamento del concorso a cattedre per titoli ed esami indetto con DDG 1/04/1999, pubblicato in G.U. n. 29 del 13/04/1999.

Pertanto, la stessa docente è stata assunta successivamente con contratto a tempo indeterminato nella scuola Secondaria di II grado sulla classe di concorso A012 - Chimica Agraria - a seguito di nomina da concorso a cattedra indetto con DDG 1/04/1999.

Pertanto, ella ha conseguito la Specializzazione all'insegnamento sulla classe di concorso A059 al solo fine di acquisire un diploma di specializzazione spendibile come ulteriore titolo nei concorsi pubblici.

Da quanto detto ne consegue che il diploma posseduto dalla ricorrente, di Specializzazione all'Insegnamento, di durata biennale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti, con esame finale individuale, non può che essere valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

Infatti, la citata lettera f), stabilisce che per "altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale punti 1,00".

Orbene, il diploma di specializzazione all'insegnamento corrisponde a 3000 ore e 120 CFU e, pertanto, è esattamente pari al doppio di quanto richiesto dalla citata lettera f) della tabella.

In particolare, la scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, e, segnatamente, quella organizzata dalle Università Campane prevedeva un impegno di studio complessivo pari a 3000 ore.

Tale dato emerge dallo stesso Regolamento Didattico della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento.

Infatti, il citato Regolamento (che si versa in atti), all'art. 1.3, rubricato "Durata e articolazione della S.I.C.S.I.", stabiliva che *"7. L'attività didattica della S.I.C.S.I. si svolge in quattro semestri, che comportano una didattica frontale e assistita di mille ore, di cui non meno di duecento ore per gli insegnamenti dell'area comune, non meno di duecento ore per gli insegnamenti dell'area disciplinare, non meno di duecento ore per i laboratori e non meno di trecento ore per il tirocinio e comunque secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente. A completamento delle tremila ore previste per il biennio, le attività di studio autonomo prevedono non meno di ottocento ore per gli insegnamenti dell'area comune, non meno di ottocento ore per gli insegnamenti dell'area disciplinare, non meno di centocinquanta ore per la preparazione dell'elaborato finale"*.

Pertanto, appare evidente che si tratta di un diploma di specializzazione di 3000 ore.

Ora, considerato che il D.M. 509/99, all'art. 5, stabilisce che "Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente", se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", le 3000 ore di "impegno complessivo" richieste dalla SICSI corrispondono a 120 CFU. Infatti, $3000 : 25 = 120$ CFU.

Si consideri che la specializzazione all'insegnamento posseduta dalla ricorrente è stata conseguita a conclusione del I ciclo di SSIS.

Pertanto, la sua abilitazione non viene espressa in CFU.

Tuttavia, come chiarito poc'anzi, lo stesso D.M. 509/99 consente di ovviare a tale circostanza, avendo lo stesso testo normativo fornito gli elementi per

una perfetta ricostruzione dei CFU corrispondenti al corso di specializzazione seguito dalla ricorrente.

Pertanto, trattandosi di specializzazione conseguita presso l'università, di durata biennale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti con esame finale individuale, la stessa non può che essere valutata nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

d) Le considerazioni espresse nel precedente punto c) valgono anche per il Diploma di Specializzazione Biennale all'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002) conseguito dalla ricorrente sulla classe di concorso A060.

Anche tale diploma è stato conseguito presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

L'esame finale è stato sostenuto in data 28/05/2002, con votazione 76/80.

Pertanto, anche il citato ultimo diploma è suscettibile di valutazione nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

e) Infine, la ricorrente ha dichiarato anche il diploma di Specializzazione all'insegnamento delle "attività didattiche aggiuntive attinenti all'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap" (SICSI, a.a. 2002/2003) con la votazione media di 30/30, conseguita il 15/05/2003 presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa".

Ebbene, il Regolamento Didattico della SICSI, all'art. 1.3, stabiliva che "8. Gli allievi interessati a conseguire l'abilitazione per l'area di sostegno devono seguire due semestri di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti all'integrazione scolastica".

Ebbene, appare evidente che, trattandosi di due semestri aggiuntivi, ovvero di un'ulteriore anno di attività didattiche attinenti all'integrazione scolastica, tale corso va equiparato ad un diploma di specializzazione da 1500 ore e 60 CFU. Invero, l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ha previsto, al comma 1, che a ciascun credito formativo universitario corrispondano 25 ore di "impegno complessivo" per

studente e, al comma 2, che "la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Ragion per cui, essendo il corso di specializzazione per il sostegno seguito dalla ricorrente di durata annuale, corrisponde ad un corso di 60 CFU.

Peraltro, se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", il corso seguito dalla ricorrente è pari a 1500 ore. Infatti, 25 ore x 60 (CFU previsti per il corso annuale) = 1500 ore.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, sulla quale sono stati evidenziati i titoli che sono stati valutati dalla Commissione giudicatrice, si evince che non sono stati valutati i seguenti ulteriori titoli:

- n. 2 Corsi di formazione: 1) Corso di Formazione per Preposto, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale in Collaborazione con l'Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, corso 24 ore dal 18/04/2011 al 05/05/2011, svolto presso l'ITI "Medi" di san Giorgio a Cremano (NA); 2) Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST (Laboratorio di Educazione Scientifica e Tecnologica finanziato dal MIUR con provvedimento n. 37 del 21/01/2003, legge 6/2002), realizzato da Fare Scienza - Associazione per l'Educazione e la Formazione Scientifica e Tecnologica in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e svoltosi a Napoli dal 17/09/2003 al 7/11/2003 per 44 ore complessive.

Peraltro, l'Amm.ne resistente, nella nota prot. n. AOODRCA.2395 del 5 marzo 2015 dell'USR Campania indirizzata all'Avvocatura Distrettuale, versata in giudizio in data 18/03/2015 per il tramite della stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato, sostiene che "Per quanto concerne, i corsi di

formazione, gli stessi non sono stati valutati dalla Commissione in quanto ritenuti non pertinenti con quanto indicato nel bando alla lettera g) ("partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome)".

Ebbene, in merito occorre rilevare quanto segue.

a) Il corso di formazione per "Preposto/Dirigente" è stato svolto presso l'ITI "Medi" di San Giorgio a Cremano (NA), ed organizzato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale in Collaborazione con l'Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Tale corso riguardava la Tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ebbene, tale corso è valutabile nella misura di punti 0,10 ai sensi del punto 2 lettera g) della tabella di valutazione titoli, atteso che si trattava di un corso di formazione seguito in qualità di discente, della durata di 24 ore, dal 18/04/2011 al 05/05/2011, organizzato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in collaborazione con l'USR per la Campania, ovvero da ente qualificato, ai sensi della Direttiva n° 90/2003, per la formazione del personale della Scuola, su tematiche che investono anche il mondo della scuola.

Invero, com'è noto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate.

Tale corso fu attivato per divulgare e acquisire competenze sui temi della sicurezza. Nel mondo della scuola un parte di aggiornamento sulla sicurezza

viene fatto per tutti i lavoratori, ma quello per preposto è rivolto non a tutta la massa ma solo a particolari lavoratori per ricoprire ruoli specializzati nella gestione della sicurezza.

Il corso era volto alla acquisizione di competenze da preposto per "rischio biologico e chimico" e "stress lavoro correlato" (vd. documento allegato), seguendo una serie di moduli, tre base e altri specifici per tali competenze.

All'uopo, è utile riportare alcune disposizioni del Dlgs 81/2008 che definiscono la figura e le mansioni del Preposto, ove si evince che tale figura assume un valore rilevante anche per la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

Invero, l'art. 2 del citato D.lgs. 81/2008 definisce il Preposto come: *"Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Il preposto è, infatti, già destinatario ope legis di alcuni obblighi che gli vengono attribuiti dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., obblighi a rilevanza penale, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con relative sanzioni in caso di inadempienza, che sono:

1. *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
2. *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
3. *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

4. *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
5. *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
6. *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
7. *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

Da quanto detto si evince che gli **OBIETTIVI della formazione del preposto sono:**

- Formazione qualificata del Preposto, informazione accurata su normative, procedure ed organizzazione della sicurezza negli ambienti scolastici.
- Acquisizione delle conoscenze e delle competenze per lo svolgimento dei compiti previsti e per l'assolvimento dei contenuti nell'art. 19, al fine di garantire ai lavoratori della scuola una piena e concreta applicazione delle misure generali di tutela e delle misure di emergenza in caso di calamità.

Invece, i **RISULTATI ATTESI dalla formazione sono:**

- Adeguata formazione sulla prevenzione e protezione nelle attività scolastiche; migliore conoscenza delle procedure operative e del ruolo del Preposto nell'attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Appare chiaro come tale figura sia coinvolta nella informazione accurata su normative, procedure ed organizzazione della sicurezza negli ambienti scolastici e, quindi, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome. Anche le competenze sullo stress da lavoro correlato sono afferenti ai livelli organizzativi di una istituzione scolastica autonoma.

Pertanto, appare evidente che tale corso di formazione risulta essere pertinente alla tipologia indicata dalla tabella di valutazione titoli.

Invero, la tabella citata, al punto 2, lett. g), stabilisce che per la *"partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003): in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10"*.

b) In merito al **Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST** (Laboratorio di Educazione Scientifica e Tecnologica finanziato dal MIUR con provvedimento n. 37 del 21/01/2003, legge 6/2002), occorre rammentare che tale corso è stato realizzato da Fare Scienza – Associazione per l'Educazione e la Formazione Scientifica e Tecnologica in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e svoltosi a Napoli dal 17/09/2003 al 7/11/2003 per 44 ore complessive.

Tale progetto e la relativa formazione nasce nell'aria della novella "Autonomia scolastica" ad opera dell'associazione Fare Scienza.

L'odierna ricorrente ha partecipato al Progetto Lest quale referente per la propria scuola, Scuola Media Statale Luigi Cirino di Mugnano.

Il progetto ha come finalità:

1. Istituire una sorta di *osservatorio permanente* che consenta una riflessione sistematica e rigorosa sulle attività di sperimentazione e innovazione per qualificarne il livello e tonificare e arricchire l'offerta formativa della Scuola.
2. Promuovere e intensificare un processo di *confronto, verifica e scambio* di esperienze con altre scuole, procedendo gradualmente da situazioni affini a situazioni via via differenziate di aree culturali diverse.
3. Affermare una *nuova centralità della cultura scientifica e tecnologica* nelle scuole di ogni ordine e grado, indirizzata alla formazione di un cittadino educato ad una corretta impostazione dei complessi rapporti esistenti tra uomo, ambiente e tecnologia.
4. Promuovere una *revisione delle discipline scientifiche*, attraverso un esame critico dei loro contenuti e un rinnovamento dell'impostazione metodologico-didattica, che ne valorizzi lo *sviluppo storico e tecnologico e gli aspetti operativi-sperimentali*.

5. Verificare la possibilità dell'individuazione e applicazione di *modelli didattici generalizzabili*.

6. Concorrere a valorizzare e arricchire la professionalità docente, potenziandone in pari misura le componenti di metodologia nel processo di insegnamento/apprendimento e di inventività operativa, trasformare un opaco "far lezione" in *creativa attività di ricerca*.

Questo progetto e la relativa formazione dei discenti non ha solo valore di approfondimento didattico – disciplinare, ma ha valenza anche nel campo dei temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome in quanto si occupa e forma:

- ♦ sulla modalità organizzativa della didattica scientifica laboratoriale, l'apprendimento attraverso il fare e il saper fare, oltre che il sapere;
- ♦ sulla sistematica ricognizione di quanto è stato ideato, programmato e prodotto all'interno della scuola *relativamente alle discipline scientifiche e agli aspetti storici e tecnologici del loro sviluppo*;
- ♦ sulla rilevazione del materiale prodotto - a livello di innovazione e sperimentazione delle discipline scientifiche - nelle scuole del Distretto (eventualmente anche dei Distretti vicini), articolando momenti di confronto e verifica con i docenti di queste scuole;
- ♦ Sulla *elaborazione ed attuazione dei progetti attinenti alle discipline scientifiche e al loro sviluppo storico e tecnologico, progetti* fondati su *attività sperimentali e interdisciplinari* preesistenti e attuali, adeguati alla propria realtà scolastica, finalizzati al rafforzamento della formazione scientifica e tecnologica;
- ♦ Sulla *valutazione dell'efficacia didattica dei progetti*;
- ♦ Sulla *produzione della documentazione delle attività svolte*, formalizzandola in schede, relazioni, modelli e itinerari didattici;
- ♦ Sul migliore utilizzo dei laboratori scientifici e degli strumenti informatici esistenti nelle scuole,
- ♦ Sulla produzione di materiale e sua diffusione e condivisione

Esso *costituisce un polo di riferimento*:

- per lo sviluppo progressivo di progetti già sperimentati;

- per il confronto e la verifica di esperienze;
- per l'individuazione di nuovi bisogni formativi;
- per l'identificazione di modelli didattici generalizzabili.

Insomma, tale progetto e la relativa formazione offerta ottempera, propone e realizza l'art. 6 del DPR 275/99 dell'Autonomia scolastica.

Invero, il citato articolo, rubricato "Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo", stabilisce che "1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale".

Da quanto detto appare evidente che il Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST dichiarato dalla ricorrente è perfettamente valutabile in quanto organizzato "da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003)" su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

Pertanto, si può agevolmente concludere che i citati corsi di formazione andavano valutati punti 0,10 cadauno, in quanto si tratta di corsi a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente.

3) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI

POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione di tutti i titoli esaminati restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà"* (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,20 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 6,30 per titoli culturali.

4) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesamente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Sul punto, peraltro, giova richiamare quanto già sostenuto da Codesta Ecc.ma Sezione in accoglimento della domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso originario, ovvero che "Ritenuto che le eccezioni difensive spiegate dal MIUR con la costituzione in giudizio non paiono influire sulla fondatezza dei motivi proposti, atteso che si tratta di censure non basate su un esame specifico dei titoli e considerato che eventuali possibili carenze dei medesimi avrebbero potuto essere colmate mediante eventuale fissazione di un termine per integrazione documentale"(cfr. Ordinanza n. 619/2015).

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso originario che qui di seguito si riportano:

"DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato i seguenti titoli:

- **Titolo di ammissione - Laurea in Scienze Biologiche**, conseguita in data 22/07/1993 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode/110;
- **Altra Laurea: Laurea in Scienze Naturali**, conseguita in data 15/07/1996, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode/110;
- **Borsa di studio annuale rinnovata per un altro anno a seguito di selezione pubblica sul BURC n. 57 del 28/11/1994, fruita dal 3/4/96 al 13/4/98;**
- **n. 5 tra Corsi di perfezionamento e specializzazione e, segnatamente:** 1) **Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti"** a.a. 1996/97, svolto presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 2) **Corso annuale di Perfezionamento in "Sintesi Chimica"** a.a. 1997/98, svolto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 3) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A059 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 79/80; 4) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A060 con

esame finale del 28/05/2002, con votazione 76/80; 5) *Specializzazione all'insegnamento delle "attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap"* (SICSI, a.a. 2002/2003) con la votazione media di 30/30, conseguita il 15/05/2003 presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa";

- n. 3 Corsi di formazione: 1) ECDL Core, conseguito presso il Test Center ANR 01 IPSIA "G. Marconi" il 23/06/2004 (Intesa MIUR-AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico); 2) *Corso di Formazione per Preposto*, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale in Collaborazione con l'Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, corso 24 ore dal 18/04/2011 al 05/05/2011, svolto presso l'ITI "Medi" di san Giorgio a Cremano (NA); 3) *Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST* (Laboratorio di Educazione Scientifica e Tecnologica finanziato dal MIUR con provvedimento n. 37 del 21/01/2003, legge 6/2002), realizzato da Fare Scienza – Associazione per l'Educazione e la Formazione Scientifica e Tecnologica in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e svoltosi a Napoli dal 17/09/2003 al 7/11/2003 per 44 ore complessive.

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:

"TITOLI CULTURALI

(fino ad un massimo di punti 15)

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -

(fino ad un massimo di punti 3,00)

votazione fino a 104/110 punti 1,00

votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50

votazione 110/110 punti 2,00

votazione 110/110 con lode punti 3,00

2. Altri titoli culturali (1)

a) Per ogni altra laurea punti 1,00;

b) dottorato di ricerca punti 2,00;

c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio punti 1,00;

d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate punti 3,50;

e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti punti 2,00

f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo. punti 1,00;

g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10;

Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T".

Ora passando in rassegna i titoli dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Punti 3,00 per il Titolo di ammissione - **Laurea in Scienze Biologiche**, conseguita in data 22/07/1993 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode /110;
- Punti 1.00 per l'altra laurea - **Laurea in Scienze Naturali**, conseguita in data 15/07/1996, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode /110;
- Punti 1,00 per la borsa di studio annuale rinnovata per un altro anno a seguito di selezione pubblica sul BURC n. 57 del 28/11/1994, fruita dal 3/4/96 al 13/4/98;
- Punti 1,00 per altri Master, corsi di specializzazione o di perfezionamento (SI VALUTA UN SOLO TITOLO): 1) **Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti"** a.a. 1996/97, svolto presso la

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 2) **Corso annuale di Perfezionamento in "Sintesi Chimica"** a.a. 1997/98, svolto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; 3) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A059 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 79/80; 4) **Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002)**, con conseguente abilitazione, effettuata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A060 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 76/80; 5) **Specializzazione all'insegnamento delle "attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap"** (SICSI, a.a. 2002/2003) con la votazione media di 30/30, conseguita il 15/05/2003 presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa";

- **Punti 0,30** per i 3 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, e segnatamente: 1) ECDL Core, conseguito presso il Test Center ANR 01 IPSIA "G. Marconi" il 23/06/2004 (Intesa MIUR-AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico); 2) **Corso di Formazione per Preposto**, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale in Collaborazione con l'Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, corso 24 ore dal 18/04/2011 al 05/05/2011, svolto presso l'ITI "Medi" di san Giorgio a Cremano (NA); 3) **Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST** (Laboratorio di Educazione Scientifica e Tecnologica finanziato dal MIUR con provvedimento n. 37 del 21/01/2003, legge 6/2002), realizzato da Fare Scienza – Associazione per l'Educazione e la Formazione Scientifica e Tecnologica in collaborazione con l'Università degli Studi di

Napoli "Federico II" e svoltosi a Napoli dal 17/09/2003 al 7/11/2003 per 44 ore complessive.

Tuttavia, considerato che la graduatoria impugnata non indica nel dettaglio il punteggio attribuito ai vari titoli culturali dichiarati dalla ricorrente, al fine di rendere maggiormente intellegibile il diritto della ricorrente alla valutazione dei suddetti titoli, si indicheranno, di seguito, le ragioni per le quali appare dovuta la valutazione degli stessi.

A) SUL TITOLO DI AMMISSIONE

Sulla valutazione del titolo di ammissione, non emergono dubbi sulla corretta attribuzione del punteggio, essendo espressamente contemplato il punteggio attribuibile al voto di laurea.

Infatti, avendo la ricorrente dichiarato come titolo di ammissione la Laurea in Scienze Biologiche, conseguita in data 22/07/1993 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode /110, la tabella di valutazione titoli assegna punti 3 per "votazione 110/110 con lode".

Pertanto la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 3,00.

B) "ALTRA LAUREA"

Relativamente al titolo "Altra Laurea", occorre rilevare anche per tale ulteriore titolo non emergono dubbi, atteso che la stessa tabella di valutazione titoli assegna punti 1,00 per ogni altra laurea.

Pertanto, la prof.ssa Masone ha diritto all'attribuzione di punti 1,00 per la l'ulteriore laurea in Scienze Naturali, conseguita in data 15/07/1996, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode /110.

C) BORSE DI STUDIO

Come esposto poc'anzi, la tabella di valutazione titoli, al punto 2, lettera c), prevede l'attribuzione di punti 1,00, per le "borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio".

Ebbene, la ricorrente ha conseguito una borsa di studio annuale rinnovabile a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 14 borse di studio

per giovani laureati in Scienze Biologiche (bando pubblicato sul BURC n. 57 del 28/11/1994).

In particolare, con provvedimento n. 709 dell'1/12/1995 dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione Giovanni Pascale di Napoli è stata assegnata alla ricorrente una borsa di studio annuale, rinnovabile.

L'attività di studio e di ricerca in Biochimica è stata svolta presso il servizio di Oncologia Sperimentale "A", a decorrere dal 04/03/1996 al 03/03/97.

Con provvedimento n. 254 del 03/04/1997, la borsa di studio assegnata alla dott.ssa Masone è stata rinnovata per un ulteriore anno a decorrere dal 14/04/97 al 13/04/1998.

In altri termini, la borsa di studio è stata usufruita per un biennio (anni 1996/97 e 1997/98).

Sulla natura di concorso pubblico, occorre rilevare che la procedura a cui ha partecipato la ricorrente era una selezione pubblica per titoli e colloquio e, quindi, perfettamente suscumbibile nella nozione di concorso pubblico.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza le procedure concorsuali sono quelle volte a selezionare i candidati, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli, per titoli e colloquio) (Cfr. in tal senso: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato Decisione 24 maggio 2007, n. 8).

Inoltre, come emerge dal sito internet del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2458&area=servizioSanitarioNazionale&menu=indirizzi) la Fondazione Giovanni Pascale ha natura giuridica pubblica.

A ciò si aggiunga che l'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale" è il maggiore Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Oncologico del Mezzogiorno ed è Centro di Riferimento per la rete oncologica nazionale e regionale.

L'Istituto persegue finalità di ricerca prevalentemente clinica, e di ricerca applicata nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, dedicando grande impegno alle problematiche più ampie del paziente oncologico, che vanno dall'assistenza psicologica ai problemi nutrizionali, alla terapia del dolore, alle cure palliative in genere, fino alle fasi più delicate della malattia.

Pertanto, appare evidente che risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'attribuibilità dell'ulteriore punto (1,00).

Invero, si tratta di una borsa di studio fruita per due anni, conseguita a seguito di pubblico concorso, ed indetta da un ente di ricerca avente natura giuridica pubblica.

D) ALTRO MASTER, DIPLOMA O ATTESTATO DI CORSO DI SPECIALIAZIONE O DI PERFEZIONAMENTO, CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO, DI DURATA ANNUALE CORRISPONDENTE A 1.500 ORE E 60 CREDUTI CON ESAME INDIVIDUALE FINALE (SI VALUTA UN SOLO TITOLO).

In merito ai titoli contemplati dalla lettera f) del punto 2 della Tabella di valutazione titoli, questa difesa, pur essendo consapevole del fatto che la stessa tabella prevede la valutabilità di un solo titolo, ritiene opportuno esaminare nel dettaglio tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente, dimostrando come gli stessi siano tutti suscettibili di valutazione.

a) La ricorrente ha indicato nella dichiarazione dei titoli il Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti".

Tale corso è stato seguito nell'a.a. 1996/97 presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Il colloquio finale si è svolto in data 28/10/97, con attestato rilasciato in data 30/10/1997.

Tuttavia, occorre precisare che il citato titolo è stato conseguito prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU).

Invero, solo con il D.M. 509/99 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei - sono stati introdotti i crediti formativi universitari.

Ad ogni buon conto, ciò che rileva è la circostanza che il corso suddetto era di durata annuale e, quindi, lo stesso va equiparato ad un corso di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU, conseguito dopo il D.M. 509/99.

Invero, l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre

1999, n. 509), ha previsto, al comma 1, che a ciascun credito formativo universitario corrispondano 25 ore di "impegno complessivo" per studente e, al comma 2, che "la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Ragion per cui, essendo il corso di perfezionamento seguito dalla ricorrente di durata annuale, corrisponde ad un corso di 60 CFU.

Peraltro, se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", il corso seguito dalla ricorrente è pari a 1500 ore. Infatti, 25 ore x 60 (CFU previsti per il corso annuale) = 1500 ore.

Si rammenta, inoltre, che il corso suddetto prevedeva la frequenza alle attività didattiche e il superamento del colloquio finale (cfr. certificato dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" del 30/10/1997).

A ciò si aggiunga che il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/2015, sottoscritto nell'anno 2014 il giorno 26 del mese di febbraio, nell'allegato D, alla lettera E), riconosce la valutabilità dei corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti dalle università statali ovvero dal D.P.R. n. 162/82, al pari dei corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Pertanto, sebbene attinente alla mobilità del personale scolastico, si tratta di un'equiparazione espressamente riconosciuta dal MIUR resistente e, quindi, apparirebbe oltremodo illogico negare tale equiparazione nella procedura concorsuale per cui è causa.

Diversamente opinando si configurerebbe una evidente contraddittorietà tra più atti della P.A., censurabile per eccesso di potere.

Da quanto detto, appare evidente che il Corso annuale di Perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli Alimenti" dichiarato dalla ricorrente va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

b) Le considerazioni espresse nel precedente punto a) valgono anche in riferimento all'ulteriore corso annuale di perfezionamento dichiarato dalla ricorrente ai fini del concorso de quo.

Segnatamente, il corso di perfezionamento in "Sintesi Chimica", è stato svolto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nell'a.a. 1997/98.

Anche tale corso era durata annuale e con esame finale.

Pertanto, anche tale corso è pari a 1500 ore e 60 CFU, così come poc'anzi dimostrato per il corso di "Igiene e Tecnologie degli Alimenti".

Si precisa che il corso di perfezionamento in "Sintesi Chimica" è stato istituito con Decreto Rettorale n. 3102 del 9.7.1997.

Ebbene, anche per i corsi di perfezionamento istituiti dalle Università il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2014/2015, riconosce la perfetta equiparazione con i corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Invero, nell'allegato D, lettera E), si legge: "per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente Punti 1".

Pertanto, anche il corso di perfezionamento in "Sintesi Chimica" va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

c) Inoltre, la ricorrente nella dichiarazione dei titoli ha indicato anche la Specializzazione Biennale per l'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002), conseguita presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per la classe di concorso A059 con esame finale del 28/05/2002, con votazione 79/80.

Ebbene, occorre sin da subito precisare che tale titolo è stato conseguito dopo l'immissione in ruolo nella scuola secondaria di I grado.

Invero, l'odierna ricorrente è stata assunta con contratto a tempo interminato alle dipendenze del Ministero resistente in data 1/09/2001, sulla classe di concorso A059, a seguito di superamento del concorso a cattedre per titoli ed esami indetto con DDG 1/04/1999, pubblicato in G.U. n. 29 del 13/04/1999.

Peraltro, la stessa docente è stata assunta successivamente con contratto a tempo indeterminato nella scuola Secondaria di II grado sulla classe di concorso A012 – Chimica Agraria – a seguito di nomina da concorso a cattedra indetto con DDG 1/04/1999.

Ciò posto, occorre rilevare che la Specializzazione all'insegnamento sulla classe di concorso A059, conseguita dalla prof.ssa Masone in data 28/05/2002, va valutata un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli del concorso in oggetto.

Infatti, la citata lettera f), stabilisce che per "altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale punti 1,00".

Orbene, il diploma di specializzazione all'insegnamento corrisponde a 3000 ore e 120 CFU e, pertanto, è esattamente pari al doppio di quanto richiesto dalla citata lettera f) della tabella.

In particolare, la scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, e, segnatamente, quella organizzata dalle Università Campane prevedeva un impegno di studio complessivo pari a 3000 ore.

Tale dato emerge dallo stesso Regolamento Didattico della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento.

Infatti, il citato Regolamento (che si versa in atti), all'art. 1.3, rubricato "Durata e articolazione della S.I.C.S.I.", stabiliva che "7. L'attività didattica della S.I.C.S.I. si svolge in quattro semestri, che comportano una didattica frontale e assistita di mille ore, di cui non meno di duecento ore per gli insegnamenti dell'area comune, non meno di duecento ore per gli insegnamenti dell'area disciplinare, non meno di duecento ore per i laboratori e non meno di trecento ore per il tirocinio e comunque secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente. A completamento delle tremila ore previste per il biennio, le attività di studio autonomo prevedono non meno di ottocento ore per gli insegnamenti dell'area comune, non meno di ottocento ore per gli insegnamenti dell'area disciplinare, non meno di centocinquanta ore per la preparazione dell'elaborato finale".

Pertanto, appare evidente che si tratta di un diploma di specializzazione di 3000 ore.

Ora, considerato che il D.M. 509/99, all'art. 5, stabilisce che "Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente", se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", le 3000 ore di "impegno complessivo" richieste dalla SICSI corrispondono a 120 CFU. Infatti, $3000 : 25 = 120$ CFU.

Si consideri che la specializzazione all'insegnamento posseduta dalla ricorrente è stata conseguita a conclusione del I ciclo di SSIS.

Pertanto, la sua abilitazione non viene espressa in CFU.

Tuttavia, come chiarito poc'anzi, lo stesso D.M. 509/99 consente di ovviare a tale circostanza, avendo lo stesso testo normativo fornito gli elementi per una perfetta ricostruzione dei CFU corrispondenti al corso di specializzazione seguito dalla ricorrente.

Pertanto, trattandosi di specializzazione conseguita presso l'università, di durata biennale corrispondente a 3000 ore e 120 crediti con esame finale individuale, la stessa non può che essere valutata nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

Pertanto, a nulla varrebbe obiettare che il titolo conseguito non corrisponda ai diplomi di specializzazione contemplati dalla tabella di valutazione titoli, atteso che la stessa legge istitutiva delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario riconosce al titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione il valore di diploma di specializzazione.

Segnatamente, l'art. 4, della legge 341/90, stabilisce che "1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha

valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".

Pertanto, il titolo conseguito al termine del corso di studi, di durata non inferiore a due anni, presso le SSIS, è il diploma di Specializzazione di cui all'art. 4 della legge 341/90.

Peraltro, ciò risulta maggiormente chiaro dalla lettura del Decreto del 26 maggio 1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Invero, tale ultimo decreto, all'art. 4 "Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario", stabilisce che "1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

- a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;
- b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
- c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie....".

Da ciò ne consegue che alcun dubbio sussiste sul natura del titolo rilasciato dalle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario.

Infine, apparirebbe inconsistente l'eventuale considerazione che le SSIS erano preordinate al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento.

Infatti, se è vero che le Scuole di Specializzazione rilasciavano dei diploma di specializzazione aventi valore abilitante all'insegnamento, è pur vero che la legge istitutiva delle SSIS (legge 341/90), all'art. 4 stabilisce che "1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati".

Tale valenza è stata confermata anche dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ove si afferma che "6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea".

Pertanto, il diploma di specializzazione è finalizzato a formare degli specialisti in settori professionali determinati.

Quindi, si tratta di un titolo suscettibile di autonoma valutazione, a prescindere dal valore abilitante all'insegnamento.

Pertanto, ciò è maggiormente vero se si considera che, nel caso di specie, il conseguimento del suddetto titolo non era affatto preordinato all'assunzione nei ruoli del personale docente della scuola.

Infatti, la ricorrente, quando ha conseguito il citato diploma era già di ruolo nella scuola, quale vincitrice di concorso a cattedra.

Pertanto, ella ha conseguito tale titolo al solo fine di acquisire un diploma di specializzazione spendibile come ulteriore titolo nei concorsi pubblici.

Da quanto detto ne consegue che il diploma posseduto dalla ricorrente, di Specializzazione all'Insegnamento, di durata biennale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti, con esame finale individuale, non può che essere valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

d) Le considerazioni espresse nel precedente punto c) valgono anche per il Diploma di Specializzazione Biennale all'insegnamento (a.a. 2000/2001 e 2001/2002) conseguito dalla ricorrente sulla classe di concorso A060.

Anche tale diploma è stato conseguito presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'insegnamento (SICSI) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

L'esame finale è stato sostenuto in data 28/05/2002, con votazione 76/80.

Pertanto, anche il citato ultimo diploma è suscettibile di valutazione nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

e) Infine, la ricorrente ha dichiarato anche il diploma di Specializzazione all'insegnamento delle "attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione degli alunni in situazioni di Handicap" (SICSI, a.a. 2002/2003) con la votazione media di 30/30, conseguita il 15/05/2003 presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa".

Ebbene, il Regolamento Didattico della SICSI, all'art. 1.3, stabiliva che "8. Gli allievi interessati a conseguire l'abilitazione per l'area di sostegno devono seguire due semestri di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti all'integrazione scolastica".

Ebbene, appare evidente che, trattandosi di due semestri aggiuntivi, ovvero di un'ulteriore anno di attività didattiche attinenti all'integrazione scolastica, tale corso va equiparato ad un diploma di specializzazione da 1500 ore e 60 CFU. Invero, l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ha previsto, al comma 1, che a ciascun credito formativo universitario corrispondano 25 ore di "impegno complessivo" per studente e, al comma 2, che "la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Ragion per cui, essendo il corso di specializzazione per il sostegno seguito dalla ricorrente di durata annuale, corrisponde ad un corso di 60 CFU.

Pertanto, se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", il corso seguito dalla ricorrente è pari a 1500 ore. Infatti, 25 ore x 60 (CFU previsti per il corso annuale) = 1500 ore.

E) PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, DELLA DURATA DI NON MENO DI 20 ORE, IVI COMPRESI I PERCORSI FORMATIVI MIRATI ALLA CONOSCENZA DI COMPETENZE INFORMATICHE COMPROVATE

DALL'OTTENIMENTO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE DI TIPO:
ECDL - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST - IC3 - MCAS - EIPASS - ICL -
P.E.K.I.T".

Infine, relativamente ai corsi di formazione, occorre rilevare che gli stessi
andavano valutati complessivamente 0,30 punti.

Infatti, i corsi di formazione corrispondono a quelli previsti dalla tabella citata.

a) L'ECDL è stato conseguito in data 23/6/2004 con certificazione rilasciata
dall'AICA – Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico.

Tale corso è espressamente previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, atteso che
nella nota 2) della stessa tabella si prevede che "Ivi compresi i percorsi formativi
mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della
relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS -
Eipass - ICL - P.E.K.I.T"

b) Il corso di formazione per "Preposto/Dirigente", invece, è stato svolto presso
l'ITI "Medi" di san Giorgio a Cremano (NA), ed organizzato dall'Università degli
Studi di Napoli "Federico II", Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.
Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale in Collaborazione con
l'Organismo Paritetico ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 – Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania.

Tale corso riguardava la Tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Ebbene, tale corso è valutabile nella misura di punti 0,10, atteso che si
trattava di un corso di formazione seguito in qualità di discente, della durata
di 24 ore, dal 18/04/2011 al 05/05/2011, organizzato dall'Università degli Studi
di Napoli "Federico II" in collaborazione con l'USR per la Campania, ovvero
da ente qualificato, ai sensi della Direttiva n° 90/2003, per la formazione del
personale della Scuola, su tematiche che investono anche il mondo della
scuola.

Invero, com'è noto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia
di sicurezza sul lavoro, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte
le tipologie di rischio.

Negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate.

Pertanto, appare evidente che tale corso di formazione risulta essere pertinente alla tipologia indicata dalla tabella di valutazione titoli.

Invero, la tabella citata, al punto 2, lett. g), stabilisce che per la "partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003): in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10".

c) Da ultimo la ricorrente ha dichiarato il **Corso di Aggiornamento e Formazione Progetto LEST** (Laboratorio di Educazione Scientifica e Tecnologica finanziato dal MIUR con provvedimento n. 37 del 21/01/2003, legge 6/2002), realizzato da Fare Scienza – Associazione per l'Educazione e la Formazione Scientifica e Tecnologica in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e svoltosi a Napoli dal 17/09/2003 al 7/11/2003 per 44 ore complessive.

Ebbene, il suddetto corso aveva come finalità quelle di: a) migliorare l'organizzazione dell'insegnamento scientifico-tecnologico; b) migliorare la professionalità degli insegnanti; c) migliorare la qualità dell'insegnamento scientifico-tecnologico; d) migliorare la cultura scientifico-tecnologica degli studenti.

Tale corso è perfettamente valutabile in quanto organizzato "da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003)".

Pertanto, si può agevolmente concludere che i citati corsi di formazione andavano valutati punti 0,10 cadauno, in quanto si tratta di corsi a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente, per complessivi punti 0,30.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione di tutti i titoli esaminati restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla

valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che "In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,20 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 6,30 per titoli culturali.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di

controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi".

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 765 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

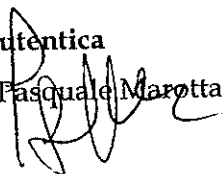
- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899214-0 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899213-9 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;
- 3) **Sig.ra Simonelli Filomena**, Via Leonardo da Vinci n. 2 - 81030 - Casaluce (CE) - a mezzo del servizio postale con racc.ar n_76689899212-8 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;
- 4) **sig.ra Pappalardo Antonella**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Pina Micuccio, Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con i quali

elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Maria Annunziata in Salerno,
piazza S. Agostino, 29 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899211-
7_ spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015

5) sig.ra Pappalardo Antonella, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Anna Pina Micuccio, Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con i quali
elettivamente domicilia presso la Segreteria del TAR Campania Napoli, Piazza
Municipio 64- 80133- a mezzo del servizio postale con racc.ar n
spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale

